



Ufficio: Ricostruzione

## **DETERMINAZIONE NUMERO 461 DEL 30/06/2020**

**Oggetto: RIPRISTINO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA MAZZINI VIA SAN MICHELE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECELLA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 09 settembre 2019, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di via Mazzini – via San Michele nell'importo complessivo di € 160.000,00 finanziati per € 90.000,00 fondi iscritti al capitolo 28350 "Reimpiego contributo MISE art. 30 comma 2 D.L. 34/2019" (capitolo entrata 513/0) e per € 70.000,00 fondi iscritti al capitolo 255017;

Richiamata la determinazione n. 905 del 16/10/2019 di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede con abbattimento delle barriere architettoniche alla ditta Mecella s.r.l. con sede in via Merloni n.33 cap 62024 c.f. e p. iva 01777270438 ad un importo di € 25.792,14 oltre iva € 2.579,21 per un totale di € 28.371,35;

Considerato che occorre provvedere ad effettuare delle opere di miglioramento consistenti nel ripristinare, previa rimozione dell'esistente, il tratto di manto bituminoso che fiancheggia i marciapiedi oggetto dell'intervento per una larghezza di almeno 2 metri in corrispondenza dei parcheggi a servizio delle attività commerciali presenti lungo la via;

Visto che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Considerato che la ditta Mecella s.r.l. con sede in via Merloni n.33 cap 62024 c.f. e p. iva 01777270438 si è impegnata ad eseguire la prestazione ad un importo di € 7.170,19, oltre iva, per un totale di € 7.887,21;

Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;



Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto che l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 prevede l'innalzamento, da 1000 euro a 5000 euro, della soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art.40 comma 2 del d.lgs.n.50/2016;

Verificato che per i lavori di manutenzione straordinaria non è obbligatorio il ricorso al Mepa;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo per garantire l'armonizzazione e l'omogeneità delle lavorazioni;



Rilevato, altresì, che i lavori interessano una via caratterizzata da elevato transito veicolare e l'uso del cantiere in essere consente di ridurre al minimo i disagi per il traffico non solo veicolare ma anche pedonale;

Dato atto che la ditta è in regola con il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare – Durc on Line prot. Inail 20821428 con scadenza validità 14/07/2020;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

<b>In ordine al punto a):</b>	FINE DA PERSEGUIRE:	sistemazione marciapiedi via San Michele via Mazzini
<b>In ordine al punto b):</b>	OGGETTO DEL CONTRATTO:	ripristino tratto di manto bituminoso che fiancheggia i marciapiedi
	FORMA DEL CONTRATTO:	sottoscrizione della presente determinazione che assume valore negoziale oltre che dispositivo
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
<b>In ordine al punto c):</b>	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.



Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

Tenuto conto che è stato assegnato il seguente Cup I59J19000210001;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 2 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica;

Vista

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2020 di approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/04/2020 avente ad oggetto "Approvazione Peg definitivo 2020/2022";

#### DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, i lavori a:

Nome affidatario	Mecella s.r.l.
PI e/o CF	01777270438
Sede	via Aristide Merloni, 33 62024 Matelica (Mc)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	ripristino tratto di manto bituminoso che fiancheggia i marciapiedi via Mazzini-via San Michele
Clausole essenziali	L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010
Strumento di acquisto	fuori MEPA(motivazioni espresse in premessa)
Importo totale affidamento	7.887,21
CIG	Z1C2D6EAB6

3. di ridurre di € 141,86 l'impegno contabile 3111/2019 (fpv) al capitolo 255017;
4. di far fronte alla spesa di € 7.887,21 mediante sub impegno al capitolo 255017 i.c. 1372/2019(fpv);



5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che il Rup è il sottoscritto ing. Marco Barcaioni Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica;
7. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
9. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020.



*Città di San Severino Marche*